

Legge regionale 18 ottobre 1990 , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 82

1. I benefici previsti dall' articolo 34 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, sono concessi, in via di sanatoria, per gli interventi ivi considerati eseguiti prima dell' entrata in vigore della citata legge regionale n. 26 del 1988.

2. Nei casi di cui al comma 1, il contributo è erogato in unica soluzione dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento da parte del Comune della regolare esecuzione degli stessi.